

Alla Ditta
Goppion Spa
Viale T. Edison 58/60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)

Oggetto: Richiesta di accettazione condizioni per la fornitura e posa in opera di vetrine espositive.

Art. 1 - Premesse

La Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze, Servizio Musei, Biblioteche e Archivi, di seguito Amministrazione, intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della fornitura di cui al successivo art. 2 della presente richiesta.

Art. 2 – Partecipazione alla presente procedura

La fornitura ha ad oggetto n. 2 vetrine espositive per le sale dell'Archivio storico ubicate al piano terra di Palazzo Bastogi.

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023.

Art. 3 - Termini di consegna della fornitura

La fornitura dovrà essere consegnata entro il 31/07/2024 salvo variazioni di cronoprogramma concordate tra le parti.

Art. 4 – Pagamenti e verifica della regolarità della fornitura

I pagamenti verranno effettuati secondo la seguente modalità:

- 40% all'ordine;
- 40% alla firma dei disegni di approvazione;
- 20% al termine della fornitura (comprensiva di posa in opera), risultante da apposito verbale.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

La liquidazione delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato e sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Direzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

La fatturazione dovrà essere di tipo elettronico. Le fatture dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

La P.I. del Comune di Firenze è 01307110484 ed il codice univoco da utilizzare per l'inoltro F2BGES.

Nella stessa dovranno essere riportati anche il codice CIG indicato sui documenti relativi all'affidamento, l'impegno e il numero di Determina di affidamento.

Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti

L'operatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217). Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati, esclusivamente a mezzo bonifico.

L'affidatario si obbliga a comunicare al Committente il numero di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto d'appalto s'intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione come da art. 6.

Art. 6 - Descrizione e modalità della fornitura

La fornitura consta di n. 2 vetrine espositive Classe Bh3 a tavolo con le seguenti caratteristiche:

- Dimensione base: 150x80x80 cm (LxPxH)
- Dimensione campana in vetro: 150x80x30 (LxPxH)
- Illuminazione interna indiretta con barra regolabile
- Cassetto interno per alloggiamento materiale igroscopico
- Piano inclinabile regolabile in metallo verniciato alle polveri
- Serratura di sicurezza Abloy
- Struttura della base in metallo con colore a scelta
- Rivestimento base in metallo verniciato alle polveri epossidiche
- Vetro della campana: vetro laminato, extra-chiaro, categoria di protezione P2A, spessore 9,76mm (4.4.0,76)
- Campana in vetro con apertura a sollevamento motorizzata (all'occorrenza manuale)

La scelta definitiva dei colori da utilizzare per le vetrine sarà concordata in fase di ordine, nell'ambito della tipologia disponibile.

Gli arredi consegnati devono essere integri, privi di segni e rigature dovute a carenza d'imballaggio e/o anomalie di trasporto.

La fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti, in modo da assicurare che gli arredi siano stabili,

collaudabili e pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste.

L'installazione dei vari elementi dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità del fornitore.

La rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.), s'intende a cura e spese del fornitore.

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate, la ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 10 giorni dalla ditta fornitrice a sua cura e spese. Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato l'Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese a carico della ditta fornitrice.

Sono ad esclusivo e totale carico della ditta fornitrice:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti;
- la sorveglianza, con mezzi propri, dei luoghi durante le fasi d'installazione degli arredi e di quanto in essi contenuto o depositato a titolo di fornitura, oltre ai beni di proprietà del Comune;
- le spese per lo sgombero e lo smaltimento dai locali del materiale di risulta;
- le spese per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e/o ai controlli e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- gli adempimenti per impedire l'accesso ai locali da parte di estranei durante le operazioni di posa in opera degli arredi, anche tramite l'allestimento di delimitazioni fisiche, e segnaletica.

Art.7 - Certificazioni

Con riferimento alla legislazione antincendio, ed in particolare al D.P.R. 418/1995, conosciuto come "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici d'interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi", ai sensi dell'art. 3, comma 5, gli elementi di arredo combustibili (...) debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: (...) i materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce, debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM (certificazioni obbligatorie).

Le certificazioni inerenti ai materiali dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi; tutte le restanti certificazioni, dovranno essere intestate alle aziende produttrici degli arredi. Ad esempio, le certificazioni inerenti i pannelli lignei, dovranno essere intestate alle aziende produttrici del pannello e l'impresa partecipante dovrà allegare alla documentazione apposita dichiarazione che gli stessi materiali certificati sono impiegati nei prodotti offerti.

Gli arredi forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzate per gli arredi, dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale (certificazioni obbligatorie).

I montaggi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi di volta in volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta degli elementi in relazione alla tipologia di parete e pavimentazione esistente, tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto delle indicazioni normative specifiche.

La responsabilità della corretta posa in opera resta in capo completamente ed unicamente all'affidatario che dovrà presentare a fine lavori una Certificazione di corretta posa in opera, dei materiali forniti e montati in loco, debitamente sottoscritta.

La ditta dovrà dichiarare il possesso delle certificazioni.

Al momento della fornitura le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Art.8 - Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, gli arredi dovranno rispettare i seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) : Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022).

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI INTERNI

4.1.1 ECOPROGETTAZIONE

4.1.2 CONTAMINANTI NEI PANNELLI DI LEGNO RICICLATO

4.1.3 EMISSIONI DI FORMALDEIDE DA PANNELLI

4.1.4 EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

4.1.5 PRODOTTI LEGNOSI

4.1.6 MATERIALI PLASTICI

4.1.7 MATERIALI PER RIVESTIMENTI

4.1.8 MATERIALI DI IMBOTTITURA

4.1.9 REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE

4.1.10 IMBALLAGGI

4.2.1 RITIRO IMBALLAGGI

4.2.2 GARANZIA

L'aggiudicatario si impegna a fornire la documentazione (dichiarazioni e/o certificazioni come previste dal DM sopraindicato) necessaria a comprovare la sussistenza delle caratteristiche al momento della consegna della fornitura.

Art.9 - Ritiro e sostituzione merce – garanzia e assistenza post vendita

In caso di difformità e/o imperfezioni, rilevate in qualsiasi fase della fornitura e/o posa in opera, l'Amministrazione potrà:

1. chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
2. rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
3. procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.

Nei casi suddetti la ditta affidataria è obbligata a ritirare immediatamente gli arredi rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta salvo differenti accordi.

Tutti gli arredi devono essere garantiti in modo integrale per 5 (cinque) anni (come prescritto dal DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022), per qualsiasi inconveniente da difetti di fabbrica o di montaggio, decorrenti dalla data di consegna.

Nella garanzia sono compresi il trasporto e la manodopera necessaria.

La ditta affidataria dovrà altresì fornire un servizio di assistenza e manutenzione per il periodo suddetto comprendente la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Tale onere non prevede spostamenti e/o modifiche degli arredi disposti dall'Amministrazione dopo la

conclusione del contratto o l'intervento su elementi che siano stati oggetto di modifiche dalla stessa Amministrazione.

Gli interventi in garanzia, atti ad assicurare la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro 10 (dieci) giorni lavorativi, successivi alla richiesta d'intervento scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, costi di viaggio o sopralluoghi, costi per trasferte dei tecnici e/o di spedizione merce o trasporto.

La ditta fornitrice garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) di pezzi sostitutivi o aggiuntivi per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Art.10 - Obblighi e oneri a carico dell'operatore

La ditta fornitrice, nell'esecuzione della presente fornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. La ditta fornitrice sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Firenze da ogni responsabilità ed onere. Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto è a carico della ditta affidataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

La ditta fornitrice dovrà indicare la persona fisica designata come Responsabile Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente affidamento e che sovrintenderà personalmente alle operazioni di consegna e posa in opera. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

Art. 11 – Subappalti e subcontratti

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 18, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Il soggetto affidatario esegue in proprio il servizio affidato e vi provvederà a propria cura e spese.

E' ammesso il subappalto in conformità all'art. 119 D. Lgs. 36/2023.

Nella vigenza del contratto attuativo, l'operatore economico affidatario, potrà, in coerenza con l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, stipulare contratti di subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante a cui deve essere trasmesso il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico cause di esclusione
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di essi che si intende subappaltare.
- Per i subcontratti che non si configurano come subappalti si applica l'art. 119 comma 3 D. Lgs. 36/2023 e costituisce obbligo dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 12 - Penali

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura, delle certificazioni richieste o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine concordato con l'Amministrazione, si procederà ad applicare le seguenti penalità:

- per ritardata consegna degli arredi: una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- per mancata consegna della certificazione di "regolare posa in opera": sospensione del pagamento sino alla consegna della stessa.

Le penalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo dell'importo netto contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta dell'Amministrazione, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'affidamento con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art.13 - Coperture assicurative

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L'Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge.

A tale riguardo l'Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni da interruzione di esercizio;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte;

La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell'Amministrazione.

Art.14 - Adempimenti previdenziali e sicurezza sul lavoro

È fatto carico alla ditta fornitrice di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Art. 15- - Risoluzione del contratto

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nella presente lettera, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni. Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze legate anche alla eventuale mancata consegna del materiale nei termini assegnati;
- b) cessione totale o parziale del contratto;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- e) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- f) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 20;
- g) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 21;
- h) perdita dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 16 - Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e ss.mm.ii., a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e nel rispetto del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale DG/2022/00020 del 01/02/2022, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190 l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Il rapporto si risolverà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 17 - Tutela della riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 18 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura (art. 15 del D. Lgs 36/2023) è la E.Q. Archivi e Sdiaf;

Art. 19 - Privacy

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Stazione Appaltante - Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti dall'appaltatore, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione del servizio è obbligatorio. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente. L'appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alla Stazione Appaltante di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

Art. 20– Divieto di pantouflage o revolving doors

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Art. 21 - Definizione delle controversie

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 – Avvertenze

Il preventivo presentato costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera, con rinuncia a qualsiasi eccezione,

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Firenze, 6 dicembre 2023

La Responsabile E.Q. Archivi e Sdiaf
Dott.ssa Francesca Gaggini

Per accettazione delle condizioni
Sottoscrizione da parte della ditta Goppion Spa